Determina n. 32 del 29.09.2026
Oggetto: Autorizzazione al subappalto relativo alla progettazione (redazione dello studio di fattibilità tecnico ed economica), tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG BCB8326575 - Autorizzazione subappalto GEOLOGIA TECNICA SAS di Vorlicek P.A..

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- Determina dell'Amministratore unico n. 139 del 31.01.2024 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e Responsabile Unico del Procedimento.

Premesso che:

- Con determina del direttore generale n. 37/26 del 17.08.2026 è stata aggiudicata la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) semplificato, comprensivo degli elaborati propedeutici previsti dalla normativa vigente, nonché dell'esecuzione dei rilievi e delle indagini geognostiche riferiti alle due ipotesi progettuali oggetto di valutazione, costituite dalla sopraelevazione del parcheggio a raso "Pindemonte - P54" e dalla sopraelevazione del parcheggio a raso "Aurora", allo STUDIO ING. MARTINI S.R.L. con sede legale in Mogliano Veneto (TV), p.iva 03168000275 per un importo contrattuale complessivo di euro 17.500 al netto di oneri previdenziali e fiscali;
- In data 17.08.2026 è stato sottoscritto il contratto con lo STUDIO ING. MARTINI S.R.L. tramite lettera commerciale, prot. n. 971/26;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, applicabile ratione temporis, dispone che i soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al D.Lgs 36/2023;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Rilevato che nella domanda di partecipazione alla procedura, l'aggiudicataria ha dichiarato di voler subappaltare le prestazioni relative ai rilievi e indagini geognostiche;

Preso atto che con nota prot. n. 1083/26 del 23.09.2026, lo studio aggiudicatario, in adempimento a quanto previsto dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione al subappalto per le prestazioni inerenti l'esecuzione di indagini geognostiche attinenti la categoria OS20-B, provvedendo a rimettere una copia del contratto di sub-appalto stipulato con la società GEOLOGIA TECNICA SAS di Vorlicek P.A..con sede legale in Este (PD), p.iva 04022190286, per esecuzione di indagini geognostiche, unitamente alla documentazione dimostrante il possesso dei requisiti da parte dell'Impresa subappaltatrice, per un ammontare di euro 6.500, di cui oneri per la sicurezza pari a euro 300 e costi della manodopera pari a euro 2.160 entrambi compresi, oltre iva di legge;

Accertato che l'aggiudicatario nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore;

Dato atto che:
- effettuato il controllo della documentazione presentata è stato rilevato che, per la richiesta del sub-appalto, sono state rispettate tanto le condizioni economiche che la presenza dei requisiti previsti per l'Impresa subappaltatrice;
- verificato il rispetto dell'art. 119, c. 12 del d.lgs. 36/23, che il corrispettivo previsto per il subappaltatore è coerente con il costo della manodopera indicata dalla stazione appaltante nella richiesta di preventivo;
- come esplicitato nel Comunicato del Presidente Anac del 25 novembre 2020, i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese hanno la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto, anche come clausola del contratto di subappalto, e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante;

Vista la nota da parte della ditta subappaltatrice nella quale dichiara, in deroga all'art. 119, comma 11 del d.lgs. 36/2023, di volter ricevere il pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite dalla ditta appaltatrice;

Considerato:
- di aver verificato il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023;
- di aver avviato la verifica del possesso dei requisiti generali prescritti dagli artt. 94 e 98 del d.lgs. 36/23 e di aver acquisito la dichiarazione sostitutiva dell' impresa subappaltatrice circa il perdurante possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/23; si applica in via analogica l'art. 99 comma 3 bis d.lgs. 36/2023 e, pertanto, in caso di esito negativo della verifica alla impresa aggiudicataria spetterà l'obbligo di sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del d.lgs. 36/23;

Considerato che la stazione appaltante deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del tempo previsto per legge dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;

Ritenuto opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria dell'istanza, in quanto sussistono tutte le condizioni per l'autorizzazione al subappalto;

Dato atto, comunque che, anche in presenza dell'autorizzazione, l'appaltatore si ritiene responsabile in solido con il sub-appaltatore, per l'osservanza di tutte le norme contrattuali, relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni;

Atteso che per l'importo in subappalto non viene superato il limite dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023:
- il limite del < 50% sull'importo complessivo del contratto risulta pari a € 6.500 oltre IVA di legge
- l'importo fino ad oggi autorizzato al subappalto è pari a € 6.500 oltre IVA di legge compreso la presente autorizzazione;

Considerato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di autorizzare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, quanto argomentato in premessa nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023 STUDIO ING. MARTINI S.R.L. con sede legale in Mogliano Veneto (TV), p.iva 03168000275 a subappaltare alla ditta GEOLOGIA TECNICA SAS di Vorlicek P.A..con sede legale in Este (PD), p.iva 04022190286, le prestazioni relative ai rilievi e indagini geognostiche per un ammontare di euro 6.500, di cui oneri per la sicurezza pari a euro 300 e costi della manodopera pari a euro 2.160 entrambi compresi, oltre iva di legge;
3) di dare atto che, la ditta subappaltatrice ha dichiarato di voler rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante chiedendo che i pagamenti vengano effettuati direttamente dalla ditta aggiudicataria, STUDIO ING. MARTINI S.R.L. con sede legale in Mogliano Veneto (TV), p.iva 03168000275, come anche esplicitato nel contratto di subappalto stipulato tra l'impresa aggiudicataria e la ditta subappaltatrice;
4) di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
5) di riservarsi ogni conseguente determinazione all'esito del completamento della verifica dei requisiti e di inserire, nell'autorizzazione al subappalto l'obbligo di sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del d.lgs. 36/23;
6) di trasmettere copia del presente provvedimento alle ditte interessate, per gli adempimenti di competenza;

7) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, anorchè ai fini dell'art. 50, co.2 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.